

TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI ed “ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (e-procurement)”

-Guida per il monitoraggio civico di LIBenter-



PREMESSA:

Il cittadino monitorante che utilizzi la metodologia di LIBenter (ovvero la *Checklist* e la piattaforma digitale di monitoraggio):

- (a) **deve tener conto** del mutato regime di trasparenza di dati, informazioni ed atti relativi ai contratti pubblici se il bando o l'avviso di contratto pubblico sia stato pubblicato in data successiva al 31 dicembre 2023, secondo le indicazioni di seguito riportate.
- (b) **non deve tener conto** del mutato regime di trasparenza di dati, informazioni ed atti relativi ai contratti pubblici se il bando o l'avviso di contratto pubblico sia stato pubblicato entro il 31 dicembre 2023. Dunque, le indicazioni normative contenute nella *Checklist* di indicatori e nella piattaforma digitale sono considerate ancora attuali.

INDICE:

1. INDICAZIONI PER IL CITTADINO MONITORANTE CHE SI ACCINGE A MONITORARE UN PROGETTO PNRR IL CUI BANDO O AVVISO DI CONTRATTO PUBBLICO SIA STATO PUBBLICATO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2023.....	4
2. COS'È L'ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO (E-PROCUREMENT).....	5
3. NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA PER GLI ENTI PUBBLICI.....	6
4. LA BIPARTIZIONE DEL NUOVO REGIME DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.....	9
5. RIFLESSIONI E CRITICITÀ DEL NUOVO SISTEMA.....	10
6. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	12

1. INDICAZIONI PER IL CITTADINO MONITORANTE CHE SI ACCINGE A MONITORARE UN PROGETTO PNRR IL CUI BANDO O AVVISO DI CONTRATTO PUBBLICO SIA STATO PUBBLICATO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2023

Alla luce dei nuovi riferimenti normativi (in particolare, agli artt. 19-36 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici 2023, d'ora in poi CCP 2023), per il cittadino monitorante si prospetta la seguente situazione:

- 1) nel caso in cui il cittadino abbia scelto di monitorare un progetto PNRR il cui bando o avviso di contratto pubblico sia stato pubblicato successivamente al 31 dicembre 2023, al fine di cercare informazioni continuerà a fare riferimento alla sezione "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Bandi di gara e contratti") del sito della stazione appaltante interessata dal progetto.

I dati, le informazioni (digitalizzati) e gli atti (informatizzati) saranno, infatti, ancora reperibili sul sito web dell'amministrazione appaltante, con la differenza che il cittadino troverà un *link* tramite il quale verrà reindirizzato alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

- 2) Il cittadino monitorante, ai fini della compilazione degli indicatori di LIBenter, **non dovrà tenere conto dei riferimenti normativi** (immagine 1 seguente) **indicati nella Check-list e nella piattaforma digitale di LIBenter** perché essi si riferiscono ai bandi e avvisi pubblici pubblicati precedentemente il 31 dicembre 2023.

Indicatore:
Portale dei Contratti Pubblici del MIMS

Indicazioni di LIBenter

Sono presenti le comunicazioni degli atti per il progetto monitorato al portale Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (in attesa dell'attuazione del riformato art. 29 del d.lgs. 50/2016)?

Rif. normativo	Fonte dato	Link	Note
D.lgs. n. 50 del 2016, art. 29, comma 2 (nella versione antecedente alla riforma apportata dal d.l. n. 77/2021)			

Risposta del monitorante

L'indicatore è presente?

Facile da trovare?

Dato aggiornato?

Eventuali note

Immagine 1.

Si consiglia di consultare il Cap. 3 "Nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza degli enti pubblici" del suddetto CCP per verificare le novità introdotte.

2. COS'E' L'ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO (E-PROCUREMENT)

La digitalizzazione degli appalti pubblici è uno degli obiettivi più rilevanti del PNRR, contenuto nella Milestone M1C1-75. Tale obiettivo è stato perseguito tramite l'emanazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici lo scorso luglio 2023, con decreto legislativo n. 36/2023.

Il passaggio al nuovo sistema è stato fissato al 1° gennaio 2024: da questa data la trasformazione e modernizzazione del sistema degli appalti dovrebbe iniziare a produrre i propri effetti con un impatto positivo rilevante su cittadini, amministrazioni pubbliche e imprese.

All'art. 22 CCP 2023 è previsto il cosiddetto «ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)»: si tratta di un ambiente digitale costituito da piattaforme digitali e da servizi digitali infrastrutturali, che abilitano alla gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché da piattaforme di approvvigionamento digitale in uso nelle stazioni appaltanti pubbliche.

Si avvia, dunque, un processo di digitalizzazione che coinvolgerà tutte le fasi del ciclo di vita del contratto pubblico, ad esclusione della fase di rendicontazione, che per il momento non sembra essere contemplata dalla riforma. Le fasi coinvolte sono, dunque: la programmazione, la progettazione, la pubblicazione, l'affidamento e l'esecuzione (comprensiva anche del collaudo).

La principale novità in vigore dal 1° gennaio 2024 riguarda la gestione degli affidamenti di opere, servizi e forniture pubbliche, per le quali diventa obbligatorio l'utilizzo di **piattaforme digitali di approvvigionamento "certificate"**. Questo significa, in concreto, che tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, dovranno utilizzare piattaforme "certificate" messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori ecc.), essendo esclusa la possibilità di procedere a un affidamento fuori dall'ambiente digitale se non per quelli inferiori a 5000€.

Le piattaforme digitali di approvvigionamento sono versatili. Servono, infatti, a molteplici usi, quali:

- la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- la trasmissione dei dati e dei documenti alla BDNCP di ANAC;
- l'accesso alla documentazione di gara;
- la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE);
- la presentazione delle offerte;
- l'apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione;
- la gestione delle garanzie.

Non circoleranno più documenti cartacei, ma vi saranno solo passaggi di dati e informazioni fra piattaforme certificate che devono garantire la propria reciproca interoperabilità.

Il cuore del nuovo sistema è rappresentato dalla **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)** detenuta da ANAC. Secondo l'art. 2 della delibera ANAC n. 261/2023, la BDNCP si articola nelle seguenti sezioni:

- a) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
- b) Piattaforma contratti pubblici (PCP)
- c) Piattaforma per la pubblicità legale degli atti

d) Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)

e) Casellario Informativo

f) Anagrafe degli operatori economici

La BDNCP esercita funzioni tanto di pubblicità legale (art. 27 CCP 2023), quanto di trasparenza amministrativa (art. 28 CCP 2023; questa disposizione, come si vedrà, deve essere integrata da quanto dispongono l'art. 20 dello stesso Codice e l'art. 37 del Codice della Trasparenza del 2013).

La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)**.

La PDND è un'infrastruttura tecnologica, che abilita e alimenta lo scambio di informazioni detenute dalla Pubblica amministrazione, rendendo possibile il funzionamento dell'«ecosistema digitale di e-procurement». Essa infatti:

- consente l'interoperabilità con la BDNCP delle altre banche dati pubbliche e delle piattaforme digitali certificate usate dalle stazioni appaltanti;
- sovrintende alle funzioni di identificazione, accreditamento e gestione delle autorizzazioni dei soggetti che sono abilitati a operare nell'«ecosistema» stesso;
- provvede a raccogliere, conservare e ordinare i dati e le informazioni relative agli accessi ad essa stessa.

Tale piattaforma concorre a rendere concreto il principio "once-only" (o principio "una tantum") secondo il quale cittadini e imprese forniscono i propri dati alle autorità pubbliche soltanto una volta e queste ultime dialogano tra loro, scambiandosi, su richiesta dell'utente, dati e documenti ufficiali¹.

Alla PDND si affianca la **Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT)**: essa consente di attuare in maniera semplificata gli obblighi di trasparenza cui sono tenuti gli enti pubblici ai sensi del già ricordato Codice della trasparenza (2013), sostituendo l'invio attraverso Pec grazie all'accesso diretto tramite un'applicazione informatica.

Saranno i Responsabili Unici del Progetto (RUP), a inviare ad ANAC, in maniera guidata, la documentazione assolvendo agli obblighi, contemporaneamente, di pubblicità legale e di trasparenza amministrativa.

3. NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ENTI PUBBLICI

Dal 1° gennaio 2024, dunque, la stazione appaltante (ovvero l'ente pubblico, quale una Regione, un Comune, un ospedale, un'università, una Camera di commercio, ecc.) che voglia procedere a un appalto per l'acquisizione di opere, servizi o forniture richiede ad ANAC un codice identificativo gara (CIG).

Alla stazione appaltante richiedente viene restituito un link, tramite il quale, man mano che la procedura si dipana, la stazione appaltante può comunicare in tempo reale tutti i dati e le informazioni che riguardano la specifica procedura avviata, essendo guidata dal sistema digitale.

Questo link consente anche di riversare nella sezione "Amministrazione trasparente" della stazione appaltante i dati e le informazioni da essa stessa conferite ad ANAC.

¹ Da Dipartimento degli Affari Europei <https://www.affarieuropei.gov.it/it/attivita/sportello-unico-digitale/sistema-una-tantum/>.

Secondo l'elencazione contemplata all'art. 10 della delibera ANAC n. 261/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, alcune informazioni riguardanti:

- a) la programmazione
 - 1. il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
 - 2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture
- b) la progettazione e pubblicazione
 - 1. gli avvisi di pre-informazione
 - 2. i bandi e gli avvisi di gara
 - 3. gli avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici
- c) l'affidamento
 - 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
 - 2. gli affidamenti diretti
- d) l'esecuzione
 - 1. la stipula e l'avvio del contratto
 - 2. gli stati di avanzamento
 - 3. i subappalti
 - 4. le modifiche contrattuali e le proroghe
 - 5. le sospensioni dell'esecuzione
 - 6. gli accordi bonari
 - 7. le istanze di recesso
 - 8. la conclusione del contratto
 - 9. il collaudo finale
- e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal Codice e dalle successive sue modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3.3 delibera ANAC n. 264/2023, la stazione appaltante è tenuta a creare un **link (ovvero un collegamento ipertestuale) nella sezione del proprio sito denominata "Amministrazione trasparente"**, in particolare nella sottosezione "Bandi e contratti pubblici", che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto pubblico (come indicato nell'elenco soprastante) e garantisce un accesso diretto e immediato alle informazioni detenute dalla BDNCP, assicurando la trasparenza dell'intera procedura contrattuale.

Contemporaneamente la stazione appaltante è tenuta all'osservanza della normativa generale sulla trasparenza amministrativa e dei conseguenti obblighi di pubblicazione. A questo titolo essa deve riversare nella propria sezione "Amministrazione trasparente" altri dati, informazioni ed atti considerati dal Legislatore del 2013 strumentali ad assicurare la trasparenza amministrativa dell'agire pubblico nel suo complesso.

Tali atti, dati e informazioni - pur non dovendo essere comunicati alla BDNCP - devono essere lì pubblicati ai sensi dell'art. 37 del Codice della trasparenza. È possibile rinvenire l'elenco di questi ulteriori obblighi nell'Allegato 1 della stessa delibera di ANAC appena richiamata.

ALLEGATO 1. DELIBERA ANAC 264/2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023.

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023			
ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE			
Denominazione sotto-sezione I livello	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento
SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 79/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale

Vi saranno, dunque, due diversi canali di conoscenza dei dati e delle informazioni che riguardano i contratti pubblici: il portale unico per i contratti pubblici detenuto da ANAC e la sezione "Amministrazione trasparente" della stazione appaltante. Il primo è a disposizione dei soli enti pubblici dotati di piattaforme certificate; il secondo è a disposizione delle persone che vogliono essere informate anche (ma non solo) dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Il primo canale – il portale unico per i contratti pubblici – sarà nella sola disposizione delle stazioni appaltanti, potendovi esse accedere tramite le piattaforme certificate. Tuttavia, ANAC ha creato nella BDNCP una interfaccia tramite la quale il cittadino può accedere per trovare i dati, siti e informazioni, a condizione che la stazione appaltante abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione.

Il secondo canale - la sezione "Amministrazione Trasparente" - sarà, invece, alimentato anzitutto da dati e informazioni già nella disponibilità della BDNCP ai sensi del Codice dei contratti pubblici: essi sono lì riversati automaticamente, non appena la stazione appaltante abbia avviato il processo di comunicazione di essi ad ANAC, grazie al collegamento ipertestuale curato dalla stazione appaltante e che le assicurava il dialogo con la BDNCP.

Esso, peraltro, dovrà essere anche alimentato a cura della stazione appaltante, con atti, dati e informazioni che - pur non dovendo essere comunicati alla BDNCP - devono essere lì pubblicati ai sensi dell'art. 37 del Codice della trasparenza, rinvenibili nell'Allegato 1 delibera ANAC 264/2023 di cui sopra.

Tutto ciò che si va dicendo a proposito dell'attività informativa/comunicativa delle stazioni appaltanti vale anche per gli enti concedenti.

La stazione appaltante dovrà, dunque, gestire due link (o collegamenti ipertestuali):

- il primo, quello ricevuto da ANAC alla richiesta di un nuovo CIG, tramite il quale essa comunicherà alla BDNCP gli aggiornamenti sulle varie fasi dello svolgimento del contratto pubblico;
- il secondo, il collegamento ipertestuale che essa dovrà creare nel proprio sito, nella sezione "Amministrazione Trasparente", che permetterà al cittadino di informarsi sull'attività contrattuale dell'ente pubblico.

Resta escluso dalla presente normativa ogni contratto pubblico che coinvolge procedure il cui bando o avviso pubblico sia stato pubblicato entro il 31 dicembre 2023 (indipendentemente dal fatto che l'esecuzione del contratto sia terminata entro la stessa data). Bandi e avvisi pubblici precedenti al 31/12/2023 faranno, dunque, riferimento alle regole di trasparenza stabilite dall'art. 29 del CCP 2016 (integrato dall'art. 37 CT 2013), avendo come riferimento il sistema SIMOG situato sempre presso ANAC, informatico ma non digitalizzato, nonché la sezione "Amministrazione trasparente" di ciascuna stazione appaltante, come previsto in precedenza. In tale caso, le informazioni potranno ancora essere reperite nelle sezioni indicate nei riferimenti normativi della *Checklist* di indicatori e della piattaforma digitale.

Tabella 3 La trasparenza applicabile nel periodo transitorio e a regime

Fattispecie	Pubblicità trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati entro il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016 (art. 29) e secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9 al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima e dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	DOPPIO REGIME DI TRASPARENZA Per il periodo dalla pubblicazione del bando fino al 31 dicembre 2023: pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016 (art. 29) e secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9 al PNA 2022. Dal 1° gennaio 2024: pubblicazione dei dati attinenti allo stato della procedura/contratto mediante invio alla BDNCP e la pubblicazione in AT in conformità con quanto previsto agli artt. 19 e ssgg del nuovo codice e nelle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023
Contratti con bandi e avvisi pubblicati successivamente al 1° luglio e conclusi entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016 (art. 29) e secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9 al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024	Gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023

4. LA BIPARTIZIONE DEL NUOVO REGIME DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

La trasparenza per i cittadini è, dunque, ora assicurata da:

- a) un collegamento ipertestuale curato dalla stazione appaltante, situato in "Amministrazione Trasparente", che consente loro di accedere ai dati e alle informazioni digitalizzati detenuti dalla BDNCP perché forniti dalle stazioni appaltanti;
- b) dati, informazioni e documentazione non digitalizzati (che non devono essere trasmessi alla BDNCP) messi a disposizione dalla stazione appaltante tramite la sezione "Amministrazione trasparente".

La trasparenza, come noto, è principio che ha fondamento nella Carta costituzionale che dà pienezza allo status di cittadino consapevole perché gli permette di «conoscere per deliberare». Quest'ultima affermazione è del secondo Presidente della Repubblica italiana Luigi Einaudi, e qui la si declina nel senso che solo una

popolazione – ovvero ciascuna delle persone che la compongono – informata, avvertita e consapevole può esercitare responsabilmente la sovranità che le riconosce l'art. 1 della Carta costituzionale (« (...) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»).

Essa è principio fondante dell'agire pubblico: da una parte consente il conseguimento di obiettivi di efficienza dell'agire pubblico, di tracciabilità e conoscibilità delle procedure, di contrasto alla corruzione; dall'altra permette al cittadino di conoscere le modalità del suo agire.

Da parte sua, la digitalizzazione è senza dubbio congruente con il principio di trasparenza: essa si alimenta di procedure ad evidenza pubblica, rapide, significativamente impermeabili alle condotte di cattiva amministrazione e di illegalità. In una parola contribuisce a rendere maggiormente efficiente e responsabile l'agire della Pubblica Amministrazione.

Si aggiunga anche che **il nuovo Codice dei contratti pubblici (CCP 2023) allarga la trasparenza alla fase dell'esecuzione del contratto, prima esclusa**: questo è un passo importante perché l'esecuzione senza dubbio rappresenta la fase più interessante ai fini di conoscenza dell'agire pubblico da parte dei cittadini: essi, infatti, tengono a che il progetto di investimento pubblico sia perfezionato, e che lo sia in regola con i principi di integrità, e tramite la trasparenza amministrativa possono verificare che la Pubblica Amministrazione ben accompagni le condotte degli operatori privati incaricati dell'esecuzione del contratto.

5. RIFLESSIONI E CRITICITA' DEL NUOVO SISTEMA

Il sistema di e-procurement è stato puntualmente predisposto da ANAC: certamente necessiterà di perfezionamento, ma è notevole che l'Autorità sia arrivata puntuale alla scadenza prefissata dal CCP 2023.

Tuttavia, occorre anche dare conto di qualche criticità che il sistema messo a punto sembra presentare.

Ci si interroga sul motivo per il quale non sia stato predisposto un sistema di trasparenza amministrativa dei contratti pubblici integralmente gestito dalla BDNCP, completato dal collegamento con le sezioni "Amministrazione trasparente" delle stazioni appaltanti.

Infatti, come ben possiamo comprendere dalla delibera ANAC 261/2023, le stazioni appaltanti saranno chiamate a trasmettere, oltre a dati e informazioni, anche documenti e atti tramite le proprie piattaforme certificate. Non è chiaro, tuttavia, se tali atti saranno a loro volta consultabili dal cittadino tramite il collegamento ipertestuale in "Amministrazione Trasparente", ovvero se rimarranno in solo possesso di ANAC.

Più chiaramente, non si comprende per quale motivo si sia voluto distinguere fra dati e informazioni (che la stazione appaltante riversa nella BDNCP e che saranno direttamente accessibili tramite il link in "Amministrazione Trasparente") e atti (che probabilmente dovranno essere autonomamente messi a disposizione dalla stessa stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito). Perché non usare il portale unico di cui dispone ANAC per far confluire lì tutti i documenti, le informazioni e i dati relativi a tutti i contratti pubblici creando un meccanismo automatico di collegamento con siti pubblici dedicati alla trasparenza e banche dati resi reciprocamente interoperabili?

La semplicità, invece della frammentazione, sarebbe stata la via maestra per una completa conoscibilità dell'agire pubblico in materia contrattuale

Se si fosse proceduto in modo unitario, si sarebbe ottenuto un sistema più semplice di conoscenza di atti, dati e informazioni, e si sarebbe garantito l'integrale rispetto del principio "once-only", così invece messo a

repentaglio dal fatto che la stazione appaltante deve pubblicare nella propria sezione “Amministrazione trasparente” la documentazione non in formato digitale.

Per conoscere e visualizzare il contenuto degli atti della stazione appaltante bisognerà dunque affidarsi, come sempre, alla “buona volontà” delle singole stazioni appaltanti, chiamate ad alimentare i propri siti di “Amministrazione trasparente”. La prassi dipanatasi dal 2013 ad oggi ci mostra un panorama molto diversificato quanto a livello di adempimento, non soddisfacente per un cittadino che mostri interesse nei confronti dell’agire pubblico, come dimostrano le crescenti difficoltà che incontra il monitoraggio civico dei progetti di investimento del PNRR, avviato negli ultimi mesi da LIBenter.

In secondo luogo, non poter disporre degli atti significa escludere la conoscibilità delle motivazioni che determinano un ente pubblico a procedere a un certo investimento, della storia pregressa di quel nuovo investimento, magari essendo esso la prosecuzione di altri progressi. Insomma, l’attuale regime assicura certamente (tramite la digitalizzazione) la conoscibilità di dati quantitativi, ma lascia inalterata l’insoddisfacente situazione pregressa circa la difficile conoscibilità di quelli qualitativi.

Vero è che esiste (ed è stato anch’essa digitalizzata) la via dell’accesso civico generalizzato che permette la conoscibilità di ogni atto detenuto dalla pubblica amministrazione su richiesta. Ma si tratta di una via che si dimostra impervia per la singola persona che voglia «conoscere per deliberare».

Una terza criticità potrebbe essere rappresentata dalla mancata digitalizzazione della fase di rendicontazione: tanto il Codice che la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 264/2023 (come aggiornata dalla recentissima delibera n. 601/2023 del 19 dicembre 2023), quando affrontano la questione delle fasi del contratto pubblico oggetto dell’intervento innovatore, non si riferiscono mai a quest’ultima non trascurabile fase del ciclo di vita di un contratto pubblico.

Infine, ci si potrebbe interrogare sulle modalità del collegamento fra BDNCP, sezione Amministrazione trasparente sul sito web di ogni ente pubblico e piattaforma unica sulla trasparenza curata da ANAC ai sensi dell’art. 8.2 della l. 118/2022, prevista come sezione della Banca dati stessa, ma non ancora perfezionata. In particolare, a cosa servirà questa nuova piattaforma, se già esistono le sezioni “Amministrazione trasparente” di ciascun ente pubblico? Essa sostituirà (con ciò de-responsabilizzando gli enti pubblici) ovvero le affiancherà? E con quale utilità in quest’ultima ipotesi, dato che dovranno essere sempre gli enti a inviare dati e informazioni per alimentare la BDNCP?

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legenda delle fonti alle quali si fa riferimento nel testo (in ordine cronologico):

PNA 2023 - Piano Nazionale Anticorruzione - 2023, delibera ANAC del 28 dicembre 2023.

ANAC 264/2023 - Delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 264 come aggiornata dalla Delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n.601.

ANAC 582/2023 – Delibera ANAC del 13 dicembre 2023, n. 582.

AgID 218/2023 – Determina AgID del 25 settembre 2023, n. 218.

ANAC 261/2023 - Delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 261.

CCP 2023 - Codice dei contratti pubblici adottato con decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

l. 118/2022 – legge 5 agosto 2022, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

PNA 2022 - Piano Nazionale Anticorruzione - 2022, delibera ANAC del 17 gennaio 2023.

CCP 2016 - Codice dei contratti pubblici adottato con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

CT 2013 - Codice della trasparenza adottato con decreto legislativo n. 33/2013.